

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, pronuncia del 10 novembre 2022
(1 BvR 1623/17), relativa all'impiego di giudici in distacco presso un
ufficio giudiziario diverso da quello di assegnazione**

02/01/2023

La prima Camera del primo Senato del Tribunale costituzionale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso (*Verfassungsbeschwerde*) proposto avverso la decisione con cui il Tribunale sociale del *Land* Meclemburgo-Pomerania occidentale aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentato dalla ricorrente. La ricorrente si doleva che alla decisione avesse partecipato un giudice distaccato presso quel tribunale da diversi anni (*abgeordneter Richter*), con conseguente lesione del diritto a venire giudicata dal giudice naturale precostituito per legge (art. 101 della Legge fondamentale – LF). Il ricorso non ha superato il vaglio della Camera in quanto non sostenuto, in sostanza, da un interesse ad agire, dal momento che alla stessa ricorrente era stato accordato in un secondo momento il patrocinio a spese dello Stato. La Camera ha tuttavia rilevato in via incidentale che la partecipazione del giudice distaccato al collegio giudicante risultava in violazione dei principi costituzionali.

La Camera ha in particolare ribadito la giurisprudenza del Tribunale per la quale gli uffici giudiziari possono ricorrere a giudici in distacco solo in presenza di motivi cogenti. Si configurano tali motivi quando, ad es., il giudice sia distaccato durante il periodo di uditorato, quando uno o più giudici in servizio siano temporaneamente assenti, oppure quando si presenti un passeggero carico di lavoro straordinario. Non è invece ammissibile l'impiego di giudici distaccati per fare fronte all'ordinario carico di lavoro o comunque per rimediare a una carenza di organico strutturale. Tale prassi risulta infatti lesiva, non solo del diritto al giudice naturale, ma anche dell'indipendenza dei giudici, dato che il giudice in distacco soggiace dalla decisione dell'amministrazione giudiziaria circa la sede in cui prestare servizio. Viene inoltre leso anche il diritto a una retribuzione commisurata alla mansione, ben potendo il giudice in distacco essere destinato a un ufficio di grado superiore.

È quindi compito dell'amministrazione giudiziaria dotare gli uffici di piante organiche congrue rispetto al carico di lavoro; per parte sua, il legislatore deve garantire, in sede di allocazione delle risorse messe a bilancio, una adeguata consistenza complessiva del personale della magistratura.

La pronuncia e il relativo comunicato-stampa sono consultabili a questo [link](#).

Edoardo Caterina